

Image



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



INCOSTITUZIONALE L'ESCLUSIONE DELLE PERSONE SINGOLE DALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE DEI MINORI

La Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 2025 ha dichiarato illegittimo il divieto previsto dall'articolo 29-bis, comma 1, della legge 184/1983 che esclude dall'adozione di un minore residente all'estero le persone non coniugate.

di **La Redazione, Ilaria Taccola**
IUS/01 - DIRITTO PRIVATO
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile
Alessio Giaquinto

Publicato, Sabato 22 Marzo 2025

La Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 2025 ha dichiarato illegittimo il divieto previsto dall'articolo 29-bis, comma 1, della legge 184/1983 che esclude dall'adozione di un minore residente all'estero le persone non coniugate. Una preclusione in contrasto con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Carta, quest'ultimo in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Ecco il comunicato:

"Anche le persone singole possono adottare minori stranieri in situazione di abbandono. È quanto si legge nella sentenza numero 33, depositata oggi, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 29-bis, comma 1, della legge numero 184 del 1983, nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all'estero.

La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla disciplina dell'adozione internazionale che non include le persone singole fra coloro che possono adottare, ha affermato che tale esclusione si pone in contrasto con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La disciplina dichiarata illegittima comprimeva, infatti, in modo sproporzionato l'interesse dell'aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l'adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore.

L'interesse a divenire genitori, pur non attribuendo una pretesa a adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione, insieme ai molteplici e primari interessi del minore, nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore.

La Corte ha, dunque, rilevato che le persone singole sono in astratto idonee ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, fermo restando che spetta poi al giudice accertare in concreto l'idoneità affettiva dell'aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore.

Tale accertamento può tenere conto anche della rete familiare di riferimento dell'aspirante genitore. Evidenziate le garanzie poste a tutela del minore, la Corte ha altresì osservato che, nell'attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione, il divieto assoluto imposto alle persone singole rischia di «riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in

un ambiente familiare stabile e armonioso».

Note e riferimenti bibliografici

* Il simbolo {https/URL} sostituisce i link visualizzabili sulla pagina:
<https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=11045>